

Comune di Grontardo

Provincia di Cremona

Verbale n. 5 del 27.03.2024

Oggetto: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI PER IL RENDICONTO DELLA GESTIONE 2023

Il Revisore Unico, Dottoressa Stefania Sandri,

ricevuta la proposta di deliberazione dell'organo esecutivo relativa al riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2023, con oggetto: "Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi per il rendiconto della gestione 2023"

PREMESSO

- che il Comune di Grontardo fa parte dell'Unione Lombarda dei Comuni Oglio - Ciria al quale ha trasferito tutte le funzioni fondamentali
- che il sottoscritto revisore è stato nominato in capo all'unione e con l'estensione della funzione di controllo anche sui Comuni che la costituiscono

RICHIAMATI

- Il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (All.4/2 D. Lgs. 118/2011) secondo cui la ricognizione annuale dei residui attivi e passivi consente di individuare formalmente: a) i crediti di dubbia e difficile esazione; b) i crediti riconosciuti assolutamente inesigibili; c) i crediti riconosciuti insussistenti, per l'avvenuta legale estinzione o per indebito o erroneo accertamento del credito; d) i debiti insussistenti o prescritti; e) i crediti e i debiti non imputati correttamente in bilancio a seguito di errori materiali o di revisione della classificazione del bilancio, per i quali è necessario procedere ad una loro riclassificazione; f) i crediti ed i debiti imputati all'esercizio di riferimento che non risultano di competenza finanziaria di tale esercizio, per i quali è necessario procedere alla re imputazione contabile all'esercizio in cui il credito o il debito è esigibile
- l'art. 3, comma 4 D. Lgs 118/2011 secondo cui: *"...omissis.... Le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e agli stanziamenti correlati, dell'esercizio in corso e dell'esercizio precedente, necessarie al re imputazione delle entrate e delle spese riaccertate, sono effettuate con provvedimento amministrativo della giunta entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente. Il riaccertamento ordinario dei residui è effettuato anche nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria. Al termine delle procedure di riaccertamento non sono conservati residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate"*
- il principio contabile generale n. 9 della prudenza, in base al quale tutte le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, e in ogni caso prima della predisposizione del rendiconto con effetti sul medesimo, una ricognizione dei residui attivi e passivi diretta a verificare: - la fondatezza giuridica dei crediti accertati e dell'esigibilità del credito; - l'affidabilità della scadenza dell'obbligazione prevista in occasione dell'accertamento o dell'impegno; - il permanere delle posizioni debitorie effettive degli impegni assunti
- l'articolo 228, comma 3, del d.lgs. n. 267/2000, il quale prevede che *"Prima dell'inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi l'ente locale provvede all'operazione di riaccertamento degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto od in parte dei residui e della corretta imputazione in bilancio, secondo le modalità di cui all'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni"*



- l'art. 1, c. 821, L. 145/2018 il quale dispone che "Gli enti di cui al comma 819 si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo. L'informazione di cui al periodo precedente . desunta, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118";

TENUTO CONTO CHE

- ai sensi dell'art. 3 comma 4 del D. Lgs. 118/2011 l'Ente ritiene necessario procedere con il riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi, al fine di adeguarli al principio generale della competenza finanziaria, operazione tramite la quale si procede alla cancellazione dei residui attivi e passivi non corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate nonché alla re imputazione dei residui attivi e passivi le cui obbligazioni non sono esigibili alla data del 31 dicembre dell'esercizio a cui si riferisce il rendiconto;
- la re imputazione dei residui passivi non esigibili nell'esercizio a cui riferito il rendiconto comporta: a) la creazione, sul bilancio dell'esercizio a cui è riferito il rendiconto, dei fondi pluriennali vincolati connessi alle spese re imputate per le quali la copertura è data dal fondo medesimo; b) una variazione del bilancio di previsione in corso di gestione, al fine di istituire o incrementare gli stanziamenti di entrate e spese su cui devono essere imputate le relative obbligazioni; c) il trasferimento all'esercizio di re-imputazione anche della "copertura", che l'impegno aveva nell'esercizio cui era stato inizialmente imputato, attraverso il fondo pluriennale vincolato di entrata. La costituzione o l'incremento di tale fondo è escluso solo in caso di contestuale re-imputazione di entrate e spese correlate;

CONSIDERATO CHE

- il responsabile finanziario ha trasmesso agli uffici l'elenco dei residui attivi e passivi alla data del 31 dicembre 2023, ai fini della ricognizione e del loro eventuale riaccertamento;
- i vari responsabili dei settori hanno trasmesso le risultanze della ricognizione dei residui attivi e passivi ai fini del rendiconto 2023;
- il Settore Finanziario, preso atto delle sopra richiamate determinazioni, ha proceduto al controllo e all'elaborazione dei dati, contabilizzando le operazioni comunicate
- da tale verifica vengono mantenute a residuo le entrate e le spese corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate e scadute al 31.12.2023
- le variazioni sopra elencate non alterano gli equilibri di bilancio ai sensi degli artt. 162 e 171 del TUEL approvato con Decreto Legislativo n. 267/2000;

VISTO

- ✓ la deliberazione C.C. n. 15 del 27.04.2023 con la quale veniva approvato il Bilancio di Previsione 2023/2025
- ✓ la deliberazione C.C. n. 6 del 23.01.2024 con la quale veniva approvato il Bilancio di Previsione 2024/2026
- ✓ i pareri favorevole di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art.49 comma 1 ed ai sensi dell'art.147 bis comma 1 D. Lgs 267/2000 espressi dai Responsabili dei Servizi connessi

esaminata la proposta di delibera di Giunta in oggetto con gli allegati corredati : A) e B) residui totali (attivi e passivi rispettivamente); C) residui passivi da re imputare; D1) e D2 residui attivi da mantenere (rispettivamente da gestione competenza 2023 e da gestione residuo), E1) ed E2) residui passivi da mantenere (rispettivamente da gestione competenza 2023 e da gestione residuo); F) variazioni da

riaccertamento, con la creazione del FPV, sul bilancio 2023/2025; G) variazioni da riaccertamento sul bilancio 2024/2026,

effettuati i controlli previsti dall'art 239, lettera b) Tuel utilizzando la tecnica di campionamento casuale

RILEVATO

- CHE con il provvedimento di riaccertamento ordinario di cui alla proposta di deliberazione giunta in oggetto:
 - a) sono stati individuati i RESIDUI ATTIVI da mantenere, da eliminare
 - b) sono stati individuati i RESIDUI PASSIVI da mantenere, da eliminare e da re imputare
- CHE, pertanto, il riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi per il rendiconto della gestione 2023 rispettano la vigente normativa come sopra richiamata;

verificata la correttezza formale e sostanziale delle operazioni effettuate in sede di riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi per il rendiconto della gestione 2023, nonché

-la correttezza formale e sostanziale delle variazioni funzionali di bilancio di previsione 2023/2025, esercizio 2023, con la costituzione del fondo pluriennale vincolato a copertura degli impegni re imputati,

-la correttezza formale e sostanziale delle variazioni degli stanziamenti e dei residui in corso di gestione del bilancio di previsione 2024/2026, esercizio 2024, necessarie alla re imputazione degli impegni non esigibili

DATO ATTO

-che il riaccertamento ordinario dei residui relativi all'esercizio 2023 genera re imputazione di residui relativi agli impegni non esigibili e conseguentemente si determina la formazione di fondo pluriennale vincolato,

-che quindi si deve procedere alle conseguenti variazioni funzionali di bilancio di previsione 2023/2025, esercizio 2023, con la costituzione del fondo pluriennale vincolato a copertura degli impegni re imputati,

-che inoltre si deve procedere alle conseguenti variazioni degli stanziamenti e dei residui in corso di gestione del bilancio di previsione 2024/2026, esercizio 2024, necessarie alla re imputazione degli impegni non esigibili

ESPRIME

parere favorevole sulla proposta di deliberazione relativa al riaccertamento ordinario dei residui al 31.12.2023, nonché alle variazioni di bilancio da eseguire ed invita l'ente a trasmettere l'atto di riaccertamento dei residui al tesoriere come previsto dal principio contabile applicato 4/2.

Il Revisore
